

# A.I.R.A. Associazione Industriale Riciclatori Auto



Via Antonio Salandra n°18 • Roma, 00187 • Telefono: 06-42272319 • Fax: 06-42274000  
Posta elettronica: [aira@airaassociazione.it](mailto:aira@airaassociazione.it) Web: [www.airaassociazione.it](http://www.airaassociazione.it)

Roma, 17 Maggio 2020

Spettabile  
Camera dei Deputati  
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori  
Pubblici  
Piazza di Monte Citorio, n. 1  
00186 - Roma

Egredi Onorevoli Deputati,

A.I.R.A. è l'associazione che rappresenta i più importanti impianti di frantumazione di veicoli fuori uso e rottami metallici in Italia. Uno dei suoi principali obiettivi è quello di collaborare con le Istituzioni per l'impostazione di una corretta ed efficiente normativa del settore, oltre a contribuire ad un sviluppo dell'industria di frantumazione nel rispetto dell'ambiente.

Premesso ciò, in relazione all'atto del Governo 166 - Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - oggetto di esame per il relativo parere parlamentare, sono a formulare alcune considerazioni ad un testo che già recepisce moltissime osservazioni fatte, negli ultimi anni in diverse audizioni, dalla scrivente Associazione.

## Articolo 3, comma 1, lettera n) del Dlgs. 209/2003

“frantumazione”, le operazioni **svolte con le Migliori Tecniche Disponibili** per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;

Osservazioni e considerazioni

Viene proposto l’inserimento del richiamo alle Migliori Tecniche Disponibili, in modo che qualsiasi impianto di frantumazione adotti le BAT (Best Available Techniques) ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto, garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti. Con il recepimento nell’ordinamento italiano (D. Lgs 46/2014) della Direttiva 2010/75/UE, solo gli impianti di frantumazione che hanno una capacità uguale o superiore a 75 Ton/giorno sono obbligati ad adeguarsi ai valori limite di emissione e le altre condizioni stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT (BAT conclusion, emanate in continuo aggiornamento sotto forma di “Decisioni” dalla Comunità Europea).

## Articolo 6, comma 3-bis del Dlgs. 209/2003

Il nuovo dettato normativo prevede che i produttori dei veicoli **assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati** attraverso la **verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD)** previsti all’art. 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda.

La norma mira a responsabilizzare i produttori, in attuazione del criterio direttivo specifico dettato dall’art. 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge di delegazione europea 2018, concernente il **rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi**, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.

Tale norma è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero imposti dalla UE.

**Manca un’adeguata sanzione alla violazione di tale norma.**

Distinti saluti.

Il Presidente

*Mauro Grotto*